

---

**TRIBUNALE DI MILANO SESTA SEZIONE civile** Oggi, 24 aprile 2012 innanzi al giudice unico dott.ssa Laura Cosentini, sono comparsi ... (omissis) ... Ritenuto che, quanto all'istanza di ATP svolta ex art. 696 bis c.p.c., se ne escluda in via preliminare l'improcedibilità per mancato progresso esperimento di procedimento di mediazione, condizione che si reputa riferita ai soli procedimenti di natura contenziosa e non già ai procedimenti, quale il presente, con finalità di conciliazione della lite; Ritenuto altresì che la coesistenza nell'ordinamento processuale dei due istituti dell'ATP conciliativo (art.696 bis c.p.c.) e del procedimento di mediazione (artt.3 e ss. D.L.vo 28/2010) non sia prevista in termini di alternatività, tale per cui il ricorso all'uno esclude il ricorso all'altro, stimandosi che il ricorso al primo, rimesso alla disponibilità delle parti ove ne ricorrano i presupposti (con particolare riferimento all'utilità di una verifica tecnica che consenta alle parti di fare chiarezza sul tema controverso e su istanze restitutorie o risarcitorie poste), non escluda la necessità di ricorrere al secondo quando, non raggiunto l'obiettivo della conciliazione, si profili la via contenziosa e quindi, nelle materie previste, l'obbligatorietà di ricorrere al preventivo procedimento di mediazione (nel quale, prevalenti le tecniche relazionali di mediazione, ci si potrà comunque avvalere dell'accertamento tecnico già svolto) ...

(omissis) ...